



DISCIPLINARE
PER LO SVOLGIMENTO IN REMOTO
DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LORO ARTICOLAZIONI

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità e principi.....	3
Art. 3 - Sistema di videoconferenza.....	3
Art. 4 - Svolgimento delle riunioni in remoto.....	3
Art. 5 - Svolgimento delle riunioni in modalità “misto”	4
Art. 6 - Partecipazione alle sedute in remoto e remoto “misto”	5
Art. 7 - Validità delle riunioni e deliberazioni.....	6
Art. 8 - Allontanamento e assenza	7
Art. 9 - Poteri del Presidente entrata in vigore	7

Il presente disciplinare è approvato con Decreto Sindacale n. 14 del 24/10/2022

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare detta regole operative per lo svolgimento in remoto tramite videoconferenza delle riunioni del Consiglio metropolitano, della Conferenza metropolitana, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza (d'ora in poi per comodità espositiva "Organi collegiali").
2. La modalità di riunione in videoconferenza deve favorire l'ottimale funzionamento dei consessi, in attuazione dei vigenti Regolamenti per il funzionamento del Consiglio metropolitano, della Conferenza metropolitana e delle loro articolazioni.
3. La sede delle riunioni è da considerarsi Palazzo Malvezzi, Via Zamboni 13, Bologna o altro luogo consentito dai Regolamenti, ancorché tutti o alcuni partecipanti non siano fisicamente presenti bensì collegati in videoconferenza.
4. Nel caso di riunioni convocate in remoto, i diritti inerenti lo status di amministratore previsti dalla legge, relativamente ai tempi e alle spese di viaggio, sono riconosciuti in caso di presenza fisica del componente presso la sede di cui al comma precedente e di partecipazione alla videoconferenza attraverso le strumentazioni ivi disponibili.
5. I termini del presente disciplinare riferiti ad ogni genere sono da intendersi declinati in modo da garantire le condizioni di parità di trattamento.

Art. 2 - Finalità e principi

1. Il presente disciplinare intende favorire l'utilizzo di strumenti innovativi e modalità di conduzione delle riunioni che consentano l'attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza, tracciabilità, effettività, regolarità amministrativa e partecipazione anche in considerazione della natura di "secondo livello" della Città metropolitana, in base alla legislazione vigente.

Art. 3 - Sistema di videoconferenza

1. Nei casi previsti dai Regolamenti, le riunioni degli organi collegiali e loro articolazioni possono svolgersi da remoto, tramite videoconferenza, utilizzando applicazioni informatiche che consentano:
 - a) l'attuazione dei principi di cui all'art. 2;
 - b) la partecipazione sincrona ed in tempo reale di tutti i soggetti legittimati;
 - c) il loro riconoscimento;
 - d) la possibilità di intervento di ciascun soggetto legittimato nel corso della seduta, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente atto;
 - e) l'espressione del voto da parte di ciascun soggetto legittimato nei modi indicati dal presente disciplinare;
 - f) la registrazione audio e video delle sedute nonché la loro verbalizzazione e pubblicità nei casi previsti dai Regolamenti.

Art. 4 - Svolgimento delle riunioni in remoto

1. Le riunioni in remoto degli organi collegiali hanno inizio nel giorno e all'ora indicati nella convocazione, inviata secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti, con le applicazioni informatiche in uso nell'ente.

2. Il Presidente, tutti i componenti, il Segretario generale (o chi ne fa le veci) e gli uffici di assistenza partecipano alla riunione da remoto. Il Presidente può ammettere alla stanza virtuale altri soggetti ritenuti indispensabili al buon esito dei lavori. Gli uffici di assistenza, sentito il Segretario generale o su ordine del Presidente, procedono all'espulsione, attraverso apposita funzionalità informatica dell'applicazione, dei soggetti non autorizzati. Il pubblico, ove ammesso dai Regolamenti vigenti, assiste alle sedute esclusivamente attraverso collegamento streaming disponibile sul sito istituzionale.
3. Per lo svolgimento della riunione, si procede come segue:
 - a) i soggetti legittimati si collegano alla piattaforma telematica con le credenziali personali, indicando, in modo che sia leggibile per gli altri partecipanti, il proprio nome e cognome e, nel caso della Conferenza metropolitana, la carica esercitata e l'ente di appartenenza;
 - b) ogni componente è identificato, ove previsto dalla legge o ritenuto necessario e opportuno dal Segretario generale, per appello nominale e riconoscimento *de visu* esclusivamente a videocamera accesa;
 - c) il Presidente, a seguito delle verifiche di eventuale *quorum* costitutivo da parte del Segretario Generale, dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori, quando previsto;
 - d) la riunione si svolge secondo l'ordine del giorno inviato salvo i casi previsti dai Regolamenti;
 - e) i componenti intervengono secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente disciplinare;
 - f) il Presidente, unitamente agli scrutatori, verifica la persistenza del numero legale durante la riunione;
 - g) a seguito dell'esame di quanto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
4. Le riunioni del Consiglio Metropolitan, della Conferenza metropolitana e delle Commissioni consiliari si svolgono in diretta *streaming*, con pubblicazione della registrazione e degli atti adottati all'Albo pretorio telematico dell'ente. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza sono registrate, ma non vengono rese pubbliche.
5. Durante il corso delle riunioni ciascun componente deve mantenere, di norma, la videocamera accesa. L'amministratore procede allo spegnimento temporaneo per garantire la riservatezza delle persone terze eventualmente presenti nel luogo di collegamento. Durante l'esercizio del voto e gli interventi non è possibile, in ogni caso, lo spegnimento.
6. Il microfono è acceso per gli interventi e l'esercizio del voto mentre è spento in ogni altro momento al fine di evitare interferenze sonore di disturbo per la riunione.
7. Non sono ammessi simboli, scritte o manifesti di alcun genere sullo sfondo reale ripreso dalla videocamera, su quello virtuale ovvero nell'icona identificativa, che, in particolar modo, richiamino a simboli di partiti o movimenti, utilizzati quale propaganda politica e/o sindacale. I luoghi di collegamento sono consoni al prestigio dell'organo assembleare e al rispetto del decoro delle istituzioni e delle alte funzioni affidate.
8. Qualora si contravvenga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Presidente provvede disponendo l'interruzione del collegamento alla seduta nei confronti dei singoli interessati.

Art. 5 - Svolgimento delle riunioni in modalità "misto"

1. Le riunioni del Consiglio Metropolitan, della Conferenza metropolitana e dell'Ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità cd "mista" secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti. La seduta convocata in modalità mista si svolge in presenza presso le sedi di cui

all'articolo 1 comma 3, con la possibilità, per i soli componenti che lo abbiano espressamente e preventivamente richiesto, di partecipare da remoto.

2. Il componente in remoto si intende presente alla riunione fino a che il collegamento rimane attivo e in buono stato di connessione.
3. La videocamera è mantenuta accesa, come indicato all'articolo 4 comma 5.
4. Sono autorizzati a partecipare in remoto alle sedute convocate in presenza quei componenti che siano risultati "positivi" a virus per i quali la legge preveda la misura della quarantena e quelli affetti da patologie che comportino uno stato di disabilità. Sono altresì autorizzati coloro che siano impossibilitati a partecipare per eccezionali motivi che abbiano i caratteri della imprevedibilità e improrogabilità. La richiesta deve pervenire agli uffici di assistenza agli organi almeno due giorni prima della seduta con messaggio di posta elettronica alla casella dedicata.
5. Il numero dei componenti che chiedono di partecipare da remoto non può superare la metà dei componenti computando a tal fine anche il Presidente; diversamente la riunione si svolgerà in remoto secondo quanto previsto dall'articolo 4.
6. I componenti sono autorizzati a partecipare in remoto in seguito all'invio dell'indirizzo della stanza virtuale contenuto nella convocazione o successivamente inviato nella propria casella di posta elettronica. I soggetti esterni, nei casi previsti dai Regolamenti, sono ammessi alla partecipazione da remoto con autorizzazione del Presidente anche implicita. Ove previsto il pubblico assiste alla riunione in sala o attraverso i collegamenti streaming presenti nel sito istituzionale.
7. Il Presidente, il Segretario Generale e il personale degli uffici di assistenza agli organi, partecipano, in presenza, alle sedute. Il Presidente, anche su richiesta di ciascuno dei componenti, può disporre in ogni momento la verifica della presenza effettiva dei componenti collegati da remoto. Le votazioni avvengono per chiamata nominale o mediante utilizzo di apposita applicazione per il voto elettronico.
8. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto; questi ultimi possono allontanarsi e assentarsi dalla seduta, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente disciplinare.
9. I componenti presenti in aula sono tenuti ordinariamente a:
 - a) confermare la propria presenza agli appelli nominali, esprimere a voce il proprio voto salvo utilizzo di apposita piattaforma per il voto elettronico e ad intervenire secondo quanto previsto dai Regolamenti per le sedute svolte in presenza;
 - b) interagire con i partecipanti collegati da remoto come se fossero presenti.

Art. 6 - Partecipazione alle sedute in remoto e remoto "misto"

1. Le prerogative di ciascun componente collegato in remoto rimangono fissate dai vigenti Regolamenti e sono esercitate mediante la disponibilità della documentazione relativa alla seduta e il diritto di intervento durante lo svolgimento dei lavori; i componenti utilizzano il sistema di messaggi in uso nella piattaforma esclusivamente per:
 - a) prenotare il proprio intervento;
 - b) comunicare il proprio allontanamento, temporaneo o definitivo;
 - c) effettuare richieste operative strettamente necessarie allo svolgimento della seduta.

2. Il Presidente concede il diritto di parola in base all'ordine del giorno ed alle richieste effettuate mediante il sistema di prenotazione della microfonia di sala ovvero, per i componenti collegati in remoto, mediante il sistema di messaggistica.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, controlla la durata degli interventi e regola la discussione. Allo spirare del tempo fissato per ciascun intervento, il Presidente, dopo espresso richiamo, tramite gli uffici di assistenza, toglie l'audio al componente in remoto. L'audio è altresì eliminato in tutti i casi di intervento senza prenotazione o di inserimento indebito nella discussione o di disturbo allo svolgimento dei lavori con suoni o rumori molesti.

Art. 7 - Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Per la validità della seduta e delle eventuali deliberazioni, si procede secondo quanto stabilito dai vigenti Regolamenti. Qualora nel corso dei lavori venga accertata la mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per quindici (15) minuti comunicando l'orario di ripresa.
2. Alle votazioni si procede per chiamata nominale ovvero, se disponibile, utilizzando l'apposita applicazione per il voto elettronico. Ciascun componente esprime il proprio voto pronunciando con tono chiaro una delle seguenti locuzioni:
 - a) 'favorevole'
 - b) 'contrario'
 - c) 'astenuto'
 - d) 'non partecipo alla votazione'
3. La mancata risposta equivale alla non partecipazione al voto di cui alla lettera d) del comma precedente. La risposta incomprensibile deve essere reiterata su richiesta del Segretario generale.
4. Ove non sia possibile esprimere il voto nei modi indicati dal presente articolo, il Segretario generale può autorizzare l'espressione del voto attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma utilizzata per la videoconferenza. In tale ultimo caso il Segretario in caso di urgenza o necessità di rendere maggiormente celere la seduta può anche richiedere l'espressione dei soli voti contrari, astenuti o non partecipanti al voto.
5. In caso di difficoltà di collegamento di uno o più componenti per cause tecniche riconducibili ai sistemi tecnologici dell'ente si procede nelle seguenti modalità:
 - a) se il problema si verifica prima dell'inizio della seduta, gli uffici di assistenza informatica tentano la soluzione e, dopo trenta (30) minuti dall'orario di convocazione, il Presidente avvia comunque seduta;
 - b) se il problema si verifica durante la seduta, il Presidente sospende i lavori per massimo dieci (10) minuti dando mandato agli uffici di assistenza informatica di individuare una soluzione; in caso contrario prosegue la seduta in presenza del numero legale.
6. Nel caso in cui la riunione sia convocata in remoto e il malfunzionamento complessivo della strumentazione in uso nell'ente non possa essere risolto, la seduta è rinviata su disposizione del Presidente con comunicazione telefonica o messaggio di posta elettronica a tutti i componenti.
7. Negli altri casi di impossibilità o difficoltà di collegamento dipendenti dalla tecnologia utilizzata dal singolo componente, questi è tenuto ad avvertire tempestivamente il Presidente, tramite gli uffici di assistenza, del problema in corso; la seduta inizia o prosegue regolarmente.
8. Nei casi previsti dai Regolamenti, le votazioni sono svolte a scrutinio segreto solo se tale modalità sia predisposta nella piattaforma informatica in uso. In assenza di tale funzionalità la riunione è convocata esclusivamente in presenza. Ove, per espressa disposizione normativa

vigente in materia sanitaria o di sicurezza pubblica, la riunione debba svolgersi necessariamente in remoto e sia obbligatorio lo scrutinio segreto, il voto è espresso in forma palese per chiamata nominale, ma è interrotto il collegamento streaming. I componenti sono tenuti alla riservatezza dei dati personali e delle informazioni trattate.

Art. 8 - Allontanamento e assenza

1. Ogni componente collegato in remoto è tenuto ad adottare comportamenti decorosi e rispettosi delle Istituzioni.
2. Al fine di consentire una adeguata verifica delle presenze, ogni componente deve comunicare attraverso il sistema di messaggi della piattaforma:
 - a) il proprio allontanamento temporaneo nonché il proprio rientro;
 - b) il proprio allontanamento definitivo, annunciando la chiusura del collegamento.
3. L'assenza è comunicata preventivamente e giustificata nei modi previsti dai Regolamenti vigenti.
4. Il componente è considerato presente, anche ai fini della validità della seduta o della votazione, anche qualora disattivi temporaneamente la telecamera solo nei casi previsti dal presente disciplinare.
5. La piattaforma informatica consente attraverso la registrazione degli ingressi e delle uscite la ricostruzione delle presenze di cui al presente articolo.

Art. 9 - Poteri del Presidente, entrata in vigore

1. In caso di situazioni non previste dal Disciplinare o dai Regolamenti vigenti, il Presidente, sentito il Segretario generale, assume ogni determinazione utile alla regolarità della seduta e alla sua conclusione nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.
2. Il presente Disciplinare entra in vigore dal primo giorno successivo al termine della pubblicazione del decreto sindacale di approvazione.